



# «INQUADRAMENTO NORMATIVO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI NATATORI »

Valter Rapizzi

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 - SALA BOBBIO- VIA CORTE D'APPELLO 16, TORINO

# Gazzetta Ufficiale N. 51 del 03 Marzo 2003



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME**

**Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003**

**CONFERENZA STATO REGIONI  
SEDUTA DEL 16 gennaio 2003**

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

# La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

.....

**RILEVATO** che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia “tutela della salute”, ricadente nella potestà concorrente delle Regioni;

**Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

.....

**CONSIDERATO** che si è reso necessario rivedere l’intesa tra Stato e Regioni relativa agli aspetti igienico – sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall’emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell’interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo. 26.maggio.1997, n.155;

# Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

**2.1** Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

**2.2** In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica.

Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.

b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.

c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

# Punto 3) - Campo di applicazione e finalità

- 3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
- 3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
- 3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
- a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
  - b) acqua marina;
  - c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

# Punto 6) CONTROLLI INTERNI

**6.1** Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico - sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

**6.2** I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

**6.3** Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

## Punto 6) CONTROLLI INTERNI

**6.4** Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
  - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
  - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
  - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
  - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
  - b5) Il numero dei frequentatori dell'impianto.

**6.5** La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

## Punto 6) CONTROLLI INTERNI

**6.6** Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unità sanitaria locale.

**6.7** La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

## Punto 7) CONTROLLI ESTERNI

**7.1** I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

**7.2** Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

# Punto 8) SANZIONI

## Punto 9)


### Punto 8) SANZIONI

**8.1** In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle Regioni.

**8.2** Le Regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

### Punto 9)

9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.




# La Giunta Regionale con atto n. 119-9199 del 28 aprile 2003

Regione Piemonte

delibera

- \* di recepire l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51;
- \* di prevedere con successivo provvedimento la regolamentazione relativa al punto 3 comma 2, al punto 3 comma 3, *al punto 7 comma 1*, al punto 8 e al **punto 9** che l'Accordo demanda alla competenza della Regione;
- \* in attesa della emanazione della regolamentazione regionale dei punti su citati, restano in vigore le disposizioni tecniche previste dall'allegato 1, dall'allegato 2 e dall'allegato 3, escluso il punto 1.3, all'Atto di Intesa tra Stato e Regioni n. 32 del 17 febbraio 1992.



# piscine condominiali ...?

## Cat. B – rif. punto 3.2

REGIONE PIEMONTE BU18S1 04/05/2012


Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5. Legge finanziaria per l'anno 2012.

Capo VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE PISCINE AD USO NATATORIO

Art. 50. (Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio)

- 1. Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 16 gennaio 2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22 giugno 2004** nella categoria delle attività ad uso turistico ricettivo ed agrituristico si conformano, nelle more della definizione del regolamento di attuazione, come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ai requisiti relativi alla dotazione del personale assistente di cui ai successivi commi 2 e 3.
- 2. Ai fini di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina** ovvero dichiara di assumere personalmente le funzioni. Sono individuati, inoltre, **l'assistente ai bagnanti**, qualora ritenuto necessario, nonché **l'addetto agli impianti tecnologici**, nel rispetto della normativa in materia vigente.
- 3. Per quanto concerne le piscine facenti parte di condominii valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti condominiali e interni alla struttura.**




..... punto 7 comma 1

## Punto 7) CONTROLLI ESTERNI

*7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna Regione,.....*

Circolare prot. n. 14066/27.001 del 18 ottobre 2006 LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI NATATORI dal sito Regione Piemonte al link :

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-vita/1021-sorveglianza-igienico-sanitaria-delle-acque-di-piscina>



# .....punto 9


## Strutture turistico - ricettive

### Punto 9)

*9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative .....*

**Dal 2016 ad oggi, uno all'anno sono stati deliberati dalla Regione Piemonte tre regolamenti che includono le piscine, ripetitivamente per :**

- Aziende agrituristiche 2016**
- Aziende alberghiere 2017**
- Strutture ricettive extra-alberghiere 2018**




# Attività agrituristiche

REGIONE PIEMONTE BU9 03/03/2016

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)".

Art 8 (Piscine)




# Aziende alberghiere

REGIONE PIEMONTE BU20S1 18/05/2017

Decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)”.

Art. 9 (piscine) Allegato A



# Strutture ricettive extralberghiere

REGIONE PIEMONTE BU24S2 14/06/2018

REGIONE PIEMONTE – REGOLAMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GIUGNO 2018, N. 4/R.REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE, REQUISITI TECNICO-EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI OCCORRENTI AL LORO FUNZIONAMENTO, NONCHÉ ADEMPIMENTI PER LE LOCAZIONI TURISTICHE (ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2017, N. 13)".

Art. 18 (Piscine) Allegato A

# “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

Disciplina interregionale sulle piscine – Sviluppo Accordo Stato - Regioni PP.AA. del 16/01/2003

## “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

**In attuazione dell’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome  
del 16 gennaio 2003 (G.U. n.51 del 3 marzo 2003)**

**Approvato dal Coordinamento Interregionale  
Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004**

# “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

*Il gruppo interregionale, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha preliminarmente concordato di prevedere una disciplina interregionale sulle piscine articolata in due parti distinte.*

- ***Disciplina comune che verrà recepita dalle Regioni (con legge regionale o con altro atto)***

*per raccogliere e sviluppare in modo organico i principi enunciati dall'Accordo del 16 gennaio 2003: la classificazione, la definizione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni, le sanzioni, i provvedimenti dell'autorità, le procedure autorizzative e i confini temporali per la fase transitoria.*

*Sono questi gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico e i limiti ritenuti essenziali per individuare in modo inequivocabile i vari livelli di responsabilità.*

# “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

- ***Disposizioni Tecniche o Regolamenti***

*per la definizione dei dettagli tecnici che, per quanto possano essere articolati e complessi, costituiscono sviluppo dei principi già definiti dalla legge (o comunque dall'atto di disciplina della materia).*

*I regolamenti possono essere distinti secondo le diverse categorie di piscine per le quali sono prevedibili requisiti strutturali ed organizzativi diversi, rispondendo in questo modo anche all'esigenza enunciata al punto 9 dell'Accordo.*

*Il gruppo ha altresì concordato i seguenti punti:*

1. *Orientare la nuova normativa regionale nella direzione della **semplificazione** amministrativa, già avviata da diverse disposizioni statali e regionali.*

# “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

- 2. Tenere sempre in evidenza il campo d'azione di questa nuova normativa cioè la **tutela della salute degli utenti delle piscine**, per evitare il sovrapporsi ad altre disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altri aspetti (ad esempio: la sicurezza dei lavoratori è già tutelata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626).*
- 3. L'Accordo non è un atto normativo, **ma un atto politico-istituzionale che impegna i Presidenti delle Regioni** a sviluppare le discipline regionali sulla scorta dei contenuti dell'Accordo sottoscritto il 16.1.2003. Peraltro l'Accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all'autonomia regionale, che le regioni intendono sviluppare per trovare definizioni condivise (requisiti strutturali e di gestione, controlli, frequentatori...).*

# Le norme tecniche

**Dal REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012**

**«L'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi.»**

**Norma** «Documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.»

# Le norme tecniche

**Organismo di normazione** «Organismo con attività di normazione, riconosciuto a livello nazionale, regionale o internazionale, la cui principale funzione, in applicazione del proprio statuto, è l'elaborazione, approvazione o adozione di norme che sono rese disponibili al pubblico.»

**Stato dell'arte** «Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali.»

# Le norme tecniche

**Una norma tecnica** pubblicata da un organismo di normazione riconosciuto è un documento che **stabilisce e definisce i requisiti** fondamentali ovvero le caratteristiche **prestazionali, dimensionali, di sicurezza, ambientali, che devono possedere gli apparati e/o i componenti e/o gli impianti affinché sia garantita la loro rispondenza alla regola dello “stato dell’arte”**, di conseguenza il suo valore giuridico è tale per cui la sua applicazione sebbene non obbligatoria garantisce la rispondenza alla regola dell’arte sancita da diverse leggi dello Stato italiano.

# Le norme tecniche



UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un'associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.

# Le norme tecniche

UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO) e organizza la partecipazione delle delegazioni nazionali ai lavori di normazione sovranazionale, con lo scopo di:

- \* promuovere l'armonizzazione delle norme necessaria al funzionamento del mercato unico,
- \* sostenere e trasporre le peculiarità del modo di produrre italiano in specifiche tecniche che valorizzino l'esperienza e la tradizione produttiva nazionale.

# Le norme tecniche

**UNI:** contraddistingue tutte le norme nazionali italiane e nel caso sia l'unica sigla presente significa che la norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati.

Per le piscine :

UNI/CT 020/GL 11 "Piscine"

UNI/CT 020/GL 18 «Coperture per piscine»

Il **GL 18** “Coperture per piscine” (U610018) ha gestito l’elaborazione di una nuova norma riguardante le caratteristiche di sicurezza e di risparmio energetico delle coperture per piscine

# Le norme tecniche



**EN:** identifica le norme elaborate dal CEN (*Comité Européen de Normalisation*). Le norme **EN** devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri **CEN** e la loro sigla di riferimento diventa, nel caso dell'Italia, **UNI EN**. Queste norme servono ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, quindi non è consentita l'esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto;

# Le norme tecniche



**ISO:** individua le norme elaborate dall'**ISO** (*International Organization for Standardization*). Queste norme sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Ogni Paese può decidere se rafforzarne ulteriormente il ruolo adottandole come proprie norme nazionali, nel qual caso in Italia la sigla diventa **UNI ISO** (o **UNI EN ISO** se la norma è stata adottata anche a livello europeo).

# UNI 10637:2016

Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell'acqua di piscina

Data entrata in vigore : 20 dicembre 2016

Sommario : La norma fornisce una classificazione delle piscine e specifica i requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento dell'acqua. La norma fornisce inoltre le indicazioni relative alle prove ed ai controlli atti a garantire una qualità dell'acqua di piscina adeguata alla balneazione

# UNI EN 15288-1:2010

Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione

Data entrata in vigore : 27 ottobre 2010

Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15288-1:2008 +A1 (edizione settembre 2010). La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi a determinati aspetti di progettazione e costruzione delle piscine classificate secondo il punto 4 della presente norma.

# UNI EN 15288-2:2009

Piscine - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione

Data entrata in vigore : 15 gennaio 2009

Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15288-2 (edizione settembre 2008). La norma specifica i requisiti di sicurezza per la gestione delle piscine classificate secondo il punto 4 della presente norma.

# UNI EN 13451-1:2016

Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

Data entrata in vigore : 06 dicembre 2016

Sommario : La norma specifica i requisiti di sicurezza generali e i metodi di prova per l'attrezzatura utilizzata nelle piscine classificate come specificato nella UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2.

# UNI EN 13451-2:2016

Attrezzature per piscine - - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per scale a pioli, scale a gradini e corrimano

Data entrata in vigore : 11 febbraio 2016

Sommario : La norma specifica i requisiti di sicurezza per scale a pioli, scale a gradini e corrimano in aggiunta ai requisiti di sicurezza generali della UNI EN 13451-1. I requisiti specificati nella norma sono prioritari rispetto a quelli della UNI EN 13451-1. La norma è applicabile a scale a pioli, scale a gradini e corrimano fabbricati e utilizzati per l'ingresso e l'uscita dalle piscine classificate secondo quanto specificato nella UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2.

# UNI EN 13451-3:2016

Attrezzature per piscine - Parte 3: Requisiti complementari di sicurezza e metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico e per le attrezzature ricreative acquatiche aventi un ingresso e un'uscita di acqua/aria

Data entrata in vigore : 21 aprile 2016

Sommario : La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per introduzione ed estrazione per acqua/aria e attrezzature ricreative a base di acqua/aria che coinvolgono il movimento in acqua, in aggiunta ai requisiti generali di sicurezza della UNI EN 13451-1:2011.

# Alcune norme tecniche per le piscine

 **UNI EN 13451-10:2018**  Data Pubblicazione: 11/10/2018

Attrezzature per piscine - Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per piattaforme di immersione e trampolini per tuffi e relative attrezzature

 **UNI 11718:2018**  Data Pubblicazione: 21/06/2018

Coperture per piscine - Strutture rigide, semirigide e flessibili per il settore pubblico e privato - Requisiti e metodi di prova

 **UNI EN ISO 20380:2018**  Data Pubblicazione: 08/03/2018

Piscine pubbliche - Sistemi di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 **UNI EN 1069-1:2017**  Data Pubblicazione: 17/04/2018

Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 **UNI EN 1069-2:2017**  Data Pubblicazione: 17/04/2018

Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni

 **UNI EN 1069-1:2017**  Data Pubblicazione: 26/10/2017

Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 **UNI EN 1069-2:2017**  Data Pubblicazione: 26/10/2017

Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni

# Alcune norme tecniche per le piscine

- |  |  |
|--|--|
|  <b>UNI 10637:2016</b>   |  Data Pubblicazione: 20/12/2016   |
| Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell'acqua di piscina  |  |
|  <b>UNI EN 13451-1:2016</b>  |  Data Pubblicazione: 14/03/2017   |
| Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova  |  |
|  <b>UNI EN 13451-1:2016</b>  |  Data Pubblicazione: 06/12/2016   |
| Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova  |  |
|  <b>UNI EN 13451-3:2016</b>  |  Data Pubblicazione: 05/07/2016   |
| Attrezzature per piscine - Parte 3: Requisiti complementari di sicurezza e metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico e per le attrezzature ricreative acquatiche aventi un ingresso e un'uscita di acqua/aria |  |
|  <b>UNI EN 13451-3:2016</b>  |  Data Pubblicazione: 21/04/2016   |
| Attrezzature per piscine - Parte 3: Requisiti complementari di sicurezza e metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico e per le attrezzature ricreative acquatiche aventi un ingresso e un'uscita di acqua/aria |  |
|  <b>UNI EN 13451-2:2016</b>  |  Data Pubblicazione: 12/07/2016 |
| Attrezzature per piscine - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per scale a pioli, scale a gradini e corrimano   |  |
|  <b>UNI EN 13451-2:2016</b>  |  Data Pubblicazione: 11/02/2016 |
| Attrezzature per piscine - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per scale a pioli, scale a gradini e corrimano   |  |

# Alcune norme tecniche per le piscine

- |   |  |
|---|--|
|  <b>UNI EN 13451-4:2014</b>   |  Data Pubblicazione: 21/04/2015   |
| Attrezzature per piscine - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per piattaforme di partenza   |  |
|  <b>UNI EN 13451-4:2014</b>   |  Data Pubblicazione: 04/12/2014   |
| Attrezzature per piscine - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per piattaforme di partenza   |  |
|  <b>UNI EN 13451-5:2014</b>   |  Data Pubblicazione: 02/08/2016   |
| Attrezzature per piscine - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per delimitatori di corsia e delimitatori di separazione                      |  |
|  <b>UNI EN 13451-5:2014</b>   |  Data Pubblicazione: 20/11/2014   |
| Attrezzature per piscine - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per delimitatori di corsia e delimitatori di separazione                      |  |
|  <b>UNI EN 13451-11:2014</b>   |  Data Pubblicazione: 11/09/2014  |
| Attrezzature per piscine - Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per fondi mobili e pareti mobili per piscina                                 |  |
|  <b>UNI EN 15288-1:2010</b>   |  Data Pubblicazione: 12/04/2011 |
| Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione  |  |
|  <b>UNI EN 15288-1:2010</b>   |  Data Pubblicazione: 27/10/2010 |
| Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione  |  |
|  <b>UNI EN 15836-1:2010</b>   |  Data Pubblicazione: 09/09/2010 |
| Materie plastiche - Membrane di policloruro di vinile plastificato (PVC- P) per piscine interrate - Parte 1: Membrane omogenee di spessore nominale maggiore o uguale a 0,75 mm |  |

# Alcune norme tecniche per le piscine



**UNI EN 15836-2:2010**



Data Pubblicazione: 09/09/2010

Materie plastiche - Membrane di policloruro di vinile plastificato (PVC- P) per piscine interrato - Parte 2: Membrane rinforzate di spessore nominale maggiore o uguale a 1,5 mm



**UNI EN 15288-2:2009**



Data Pubblicazione: 12/04/2011

Piscine - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione



**UNI EN 15288-2:2009**



Data Pubblicazione: 15/01/2009

Piscine - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione



**UNI EN 13451-6:2003**



Data Pubblicazione: 01/01/2003

Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per placche di virata



**UNI EN 13451-7:2003**



Data Pubblicazione: 01/01/2003

Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per porte da pallanuoto

# Formazione del personale in piscina

Al punto 4.1 dell'Accordo del 2003 è indicato che il titolare dell'impianto deve individuare i soggetti **responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. *Le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni.*** L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

# La formazione

Diventa quindi conseguente che in materia di sicurezza delle piscine ad uso natatorio e ricreativo, i lavoratori incaricati della gestione tecnologica ed organizzativa delle suddette strutture, devono ricevere una formazione adeguata e specifica.

Riassumendo le figure che dovrebbero essere formate sono :

- il responsabile della piscina
- l'assistente bagnanti
- l'addetto agli impianti tecnologici.

# Il responsabile della piscina

Il responsabile della piscina deve:

- ❑ assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
- ❑ assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1;
- ❑ assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste (Punto 6 – CONTROLLI INTERNI);
- ❑ assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l'allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (es. regolamenti) e dalle procedure di autocontrollo.

# L'assistente bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.

La presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero di bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

# L'addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici, che deve possedere competenza tecnica specifica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1. Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.